

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N.065/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE DECLARATORIE DI:

- **NON SUSSISTENZA DELLE RESPONSABILITÀ A CARICO DEI SIGG.RI: GAZZOLA MARCELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO CALCIO CATANIA; FALCONIERI VITO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER F.C. CROTONE; COLLINA MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; BENIGNI SILVIA, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898,**
- **NON DOVERSI PROCEDERE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: MERLINI PAOLO, ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; POTENZA FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO; ANTONELLI STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELL'ASCOLI CALCIO 1898; PARRETTI GIORGIO, ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; BENIGNI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; DE FANTI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS C.G.S. – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

2. RICORSO DEL SIG. FALCONIERI VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

3. RICORSODEL SIG. GAZZOLA MARCELLOAVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)

La C.F.A., riunisce preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3. Decisione riservata.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALEAVVERSO L'IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGG.RI:

**- CARPEGGIANI BRUNO, EX AGENTE DI CALCIATORI;
- MESBAH DJAMEL EDDINE, EX TESSERATO PER US LECCE, AC MILAN, PARMA FC, AS LIVORNO E UC SAMPDORIA;
- ENOW SOLOMON, EX TESSERATO PER PARMA FC;
- GIALLOMBARDO ANDREA, EX TESSERATO ASCOLI CALCIO;
- SCARFAGNA TIZIANO, EX TESSERATO PER SS LAZIO E PARMA FC;
SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016)**

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federalee in parziale riforma della decisione impugnata, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., annulla la predetta decisione nella parte in cui dichiara improcedibile il deferimento nei confronti dei sigg.riCarpeggiani Bruno, Mesbah Diamel Eddine, Enon Solomon, Giallombardo Andrea e Scarfagna Tiziano, rinviando al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - per il relativo esame di merito.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco; Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti;Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SUGIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI SALVATORE ASTARITA E ANTONIO CICCARONE SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 105/CFA DEL 15.4.2015 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 46/2016 dell'11.10.2016)

Decisione riservata.

6. RICORSO DEL SIG. MONTEMURRO ANDREAAVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEPOSITO DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2016-2020, CANDIDATURA PRESENTATA L'8 NOVEMBRE 2016(Delibera n. 1 del Collegio di Garanzia elettorale L.N.D. del 10.11.2016)

La C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Montemurro Andreae annulla la declaratoria di inammissibilità della candidatura del sig. Montemurro. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Publicato in Roma il 24 novembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio